



Alla c.a. di: Ersu S.p.a.

E p.c.: Settore Autorizzazioni rifiuti
ARPAT – Dipartimento di Lucca
Azienda USL Toscana nord ovest, Zona Versilia -
Dipartimento prevenzione
ATO rifiuti Toscana costa
Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Lucca
Comune di Massarosa
SUAP Unione dei Comuni della Versilia

OGGETTO: Legge n.241/1990, Capo IV-bis: riesame del parere adottato dal Settore scrivente al prot. n. 0002883 del 03/01/2024 con riferimento a: "D.lgs. 152/2006, parte seconda; L.R. 10/2010, titolo III. Richiesta di parere per modifica dei quantitativi dei flussi in ingresso nell'impianto di gestione rifiuti ubicato in località Pioppogatto nel comune di Massarosa (LU); Proponente Ersu Spa. Nota di risposta". Conclusione del procedimento.

La Società ERSU Spa ha presentato istanza di modifica non sostanziale della vigente AIA, per l'impianto di gestione rifiuti sito in Comune di Massarosa (LU), loc. Pioppogatto. L'istanza è stata inviata al SUAP della Unione Comuni della Versilia, pratica n. 00269090460 del 12.08.2024, già presentata come pratica SUAP 1484/2023, in data 20.11.2023.

Il Settore scrivente, in risposta ad una richiesta del Settore Autorizzazioni rifiuti in merito alla sostanzialità o meno, a fini VIA, della modifica in oggetto, ha adottato il parere n. 0002883 del 03/01/2024 che reca quanto di seguito riportato, nelle sue conclusioni:

"[...]

si ritiene che la modifica proposta non costituisca una variazione alle caratteristiche fisiche e strutturali della installazione esistente, né un suo potenziamento o una variazione tecnica, ma che tuttavia ne costituisca una variazione gestionale (aumento e diminuzione) dei quantitativi per alcune tipologie di rifiuti comunque già trattati nella configurazione attuale, con saldo finale invariato. Tale variazione, a giudizio del Settore scrivente, non è comunque sostanziale e suscettibile di provocare impatti negativi e significativi sull'ambiente, in quanto non determina incrementi di dimensione o un cambiamento di localizzazione, non determina un incremento significativo dei fattori di impatto. Infatti la modifica a fronte di un modesto aumento del traffico veicolare sul sito pari al 2,5% dell'attuale configurazione, comporterà una riduzione generale dell'impatto odorigeno stimata in circa il 9%.



Pertanto si ritiene che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di un impianto esistente.

Tuttavia si raccomanda al proponente di controllare tramite monitoraggio le stime effettuate in merito alle emissioni odorigene ed al traffico indotto. Si raccomanda al proponente l'adozione delle buone pratiche ai fini del controllo delle maleodoranze, di cui alle linee guida SNPA n.38/2018. Si ricorda inoltre di aggiornare i documenti di salute e di sicurezza di cui al d.lgs.81/2008 in relazione alla prevista modifica.

Sono fatti salvi i necessari accorgimenti ed adempimenti antincendio, di competenza del Comando dei Vigili del Fuoco. Si ricordano le indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 e n. 2730 del 13/02/2019, nonché nel d.p.c.m. 27.8.2021, con riferimento al rischio di incidenti negli impianti che recuperano rifiuti.”.

Successivamente, il Settore Autorizzazioni rifiuti, con nota prot. 0468625 del 30/08/2024, ha provveduto alla indizione della Conferenza dei servizi da svolgersi in forma semplificata e in modalità asincrona ai fini della modifica dell'AIA rilasciata con il Decreto Dirigenziale n. 15787 del 20.07.2023.

In tale ambito, ARPAT, con nota acquisita al protocollo regionale n. 0518017 del 01/10/2024, indirizzata al Settore scrivente, ha evidenziato in particolare quanto segue:

"[...]

Per poter trattare il maggior quantitativo di rifiuti presso la linea di valorizzazione dell'RD mantenendo inalterati gli stoccaggi istantanei, ERSU afferma che dovrà raddoppiare i turni di lavoro giornalieri (si presuppone quindi che si passi dalle 6,5 ore attuali a 13 ore di lavoro al giorno).

Contrariamente all'esempio degli inerti e dello stoccaggio R13 sopra riportato, la modifica proposta da ERSU prevede quindi impatti aggiuntivi rispetto alla situazione attualmente autorizzata legati all'aumento delle ore di lavoro. In primo luogo in termini di rumore; in considerazione che l'attività si svolge all'interno di un capannone si può presupporre che l'incremento sarà limitato, ma va comunque valutato.

Inoltre anche la tematica degli odori non può essere trascurata (aspetto tra l'altro espressamente sottolineato dallo stesso Settore VIA Regionale), dato che la proposta vede una riduzione dei rifiuti gestiti in locali sotto aspirazione a fronte di un aumento di rifiuti maleodoranti gestiti in un capannone non in depressione e spesso con i portelloni aperti per il transito dei mezzi. Anche questo impatto non è stato preso in considerazione.

Per quanto riguarda il traffico veicolare, la ditta stima un aumento di circa 1012 trasporti/anno, valore corrispondente ad un incremento del 2,5% su base annua e lo ritiene quindi accettabile “se si considera il beneficio complessivo nel rendere disponibili maggiori spazi a conferenti nel territorio toscano, che diversamente dovrebbero utilizzare impianti ben più distanti del sito di Pioppogatto”.

Non viene però tenuto conto dell'impatto dovuto al mancato trasferimento delle attività del Centro di Colmate e che continua ad avere una pressione sulla viabilità urbana di Pietrasanta e che era uno degli elementi fondanti per l'esclusione della Valutazione di Impatto Ambientale.

Conclusioni

Per quanto sopra, si ritiene opportuno che l'AC valuti gli impatti aggiuntivi sopra descritti, a fronte del decreto di verifica n.20688/2018 del Settore VIA Regionale.

Se l'AC ritenesse di poter procedere con il progetto oggetto dell'istanza, sarà comunque necessario che la ditta integri la propria documentazione con documenti che permettano una stima delle variazioni di rumore ed odore dovute all'incremento dei rifiuti trattati nel capannone E.”.



ARPAT, con la suddetta nota, ha avanzato l'ipotesi che, a seguito della realizzazione della modifica gestionale in oggetto, potrebbero verificarsi impatti non valutati dal Settore scrivente nel parere n. 0002883 del 03/01/2024 oppure impatti di intensità superiore a quelli valutati, con particolare riferimento alle emissioni odorigene ed al rumore,

Il Settore VIA con nota prot. 0533879 del 10/10/2024, ha comunicato ai Soggetti in indirizzo, ai sensi degli artt. 7 ed 8 della legge 241/1990, l'avvio d'ufficio, in data 10/10/2024, del procedimento amministrativo di riesame del parere n. 0002883 del 03/01/2024, in applicazione del Capo IV-bis della citata legge. Con la medesima nota, ha altresì comunicato che il procedimento veniva sospeso al fine di acquisire da ERSU Spa elementi tecnici circa possibili aggravii d'impatto in termini di emissioni odorigene e rumore, con riferimento allo stato modificato rispetto allo stato attuale, come meglio evidenziato nella suddetta nota ARPAT del 01/10/2024.

La Società ERSU Spa, con nota acquisita al protocollo regionale n. prot. 0639640 del 09/12/2024, ha depositato la documentazione sopra richiamata.

Il Settore VIA con nota prot. 0640736 del 10/12/2024 ha chiesto ad ARPAT un proprio contributo tecnico istruttorio con riferimento alla documentazione presentata dal proponente il 09/12/2025; con la medesima nota ha fatto presente agli altri Soggetti in indirizzo la facoltà di esprimere le proprie considerazioni circa la documentazione inviata dal proponente.

ARPAT con nota acquisita al protocollo regionale n. 0000139 del 02/01/2025 ha trasmesso il proprio contributo tecnico istruttorio.

Gli altri Soggetti in indirizzo non hanno trasmesso proprie considerazioni.

ARPAT, nel contributo del 02/01/2025 rileva quanto segue:

“[...]

Nella propria nota tecnica, ERSU sembra partire proprio dall'assunto che la Regione Toscana abbia già stabilito di poter procedere con l'istanza di modifica e pertanto si limita a dare una stima degli impatti aggiuntivi.

Facendo riferimento alle stime degli impatti del progetto esaminato nel 2018, la ditta evidenzia:

- *a livello di bilancio dei quantitativi di rifiuti in ingresso allo stabilimento, l'incremento di rifiuti sulla linea di trattamento nell'edificio E sarà bilanciato da un pari decremento di rifiuti urbani e lavarone nel capannone A e B;*
- *a livello di emissioni odorigene, si prevede che la modifica comporterà un incremento di 24.755.000 UOe Effettive annue;*
- *per quanto riguarda il traffico veicolare si stima un incremento percentuale pari +1,6% oltre ad un ulteriore incremento del 1% per la mancata chiusura dell'impianto di Colmate;*
- *impatto acustico: nella relazione integrativa dello studio tecnico associato SISMA, del 06/12/2024, il proponente presenta una valutazione dichiarando che le “misure fonometriche effettuate in tale periodo risultano rappresentative della situazione futura”.*

Vi sono però alcuni punti poco chiari. Il progetto ora presentato prevede la realizzazione di una tettoia semi chiusa con teli laterali al posto di un edificio in muratura al di sotto della quale spostare la lavorazione e lo stoccaggio dei rifiuti in carta e cartone (Edificio F).

La documentazione non esplicita se le stime di odore tengano conto o meno della differenza tra la lavorazione in un ambiente chiuso rispetto a quello “aperto” di un tendone.



Inoltre non risulta corretto che le nuove misure fonometriche, riportate nella più recente documentazione, possano riferirsi ad una situazione reale, in quanto la modifica non è stata ancora realizzata.

Risulta anche poco chiaro come la ditta possa affermare di aver realizzato tali misure rappresentative della situazione futura quando tale configurazione deve essere ancora autorizzata.

Le precedenti considerazioni hanno solo carattere generale poichè ARPAT non ha proceduto con una puntuale verifica dei calcoli fatti dalla ditta, dato che, da quanto sopra riportato, si dovrebbe rivalutare completamente il quadro progettuale proposto nel 2018 per il procedimento di verifica di VIA.

Il documento fornito dalla ditta mostra senza alcun dubbio che rispetto a quanto esaminato nel corso del 2018 vi sono delle differenze progettuali (la più evidente è ovviamente la mancata realizzazione del capannone F e il sistema a scrubber a suo servizio) e degli incrementi di impatti rispetto ai valori autorizzati, peraltro dichiarati dalla ditta stessa.

Inoltre la soluzione tecnica di mitigazione degli odori proposta dalla ditta, vale a dire collegare il capannone E al D, consiste in una miglioria (da valutare comunque rispetto alla capacità di trattamento residua del biofiltro) ma si configura come una ulteriore modifica rispetto a quanto analizzato nel procedimento di esclusione dalla VIA.

Conclusioni.

Considerato quanto sopra, il contributo richiesto ad ARPAT con la nota in riferimento si configura come la stima di impatti di una configurazione impiantistica diversa da quella già esaminata in VVIA.

Si rimette a Codesto Settore Regionale VIA di valutare se le difformità rispetto al progetto del 2018 e l'aumento degli impatti comportino la riapertura del procedimento di verifica di VIA.

ARPAT si riserva di valutare nel dettaglio la documentazione presentata dalla ditta nell'ambito dello specifico procedimento.”.

Ciò premesso,

visto il decreto del Settore scrivente n.20668 del 27.12.2018, recante provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA del progetto proposto da ERSU Spa di modifica sostanziale dell'impianto di gestione dei rifiuti di Pioppogatto, posto nel Comune di Massarosa (LU), che viene trasformato da Trattamento Biologico Meccanico (TMB) a Valorizzazione Biostabilizzazione Compostaggio (VBC);

visto il decreto del Settore scrivente n.16713 del 22.7.2024, con il quale è stato deciso di accogliere la richiesta, avanzata da ERSU Spa, di proroga del termine di efficacia del decreto di verifica n.20688/2018, per un periodo di 14 mesi, cui aggiungere 12 mesi per le attività di collaudo, in applicazione dell'art.28 comma 7 bis del d.lgs.152/2006, tenuto conto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici con riferimento alle attività di collaudo; il termine risulta quindi fissato al 09.03.2026; la proroga è stata accordata a specifiche condizioni riportate nell'atto;

dato atto che il progetto di modifica previsto, oggetto del presente parere, comporta l'incremento del trattamento di 13.000 t/anno di multimateriale da raccolta differenziata che sarà gestito nell'edificio E dell'impianto di Pioppogatto, su due turni lavorativi giornalieri, anziché su un solo turno come allo stato attuale; comporta inoltre il contestuale decremento di 13.000 t/anno di rifiuto urbano indifferenziato, lavarone (rifiuti delle spiagge), sottovaglio da stabilizzare e residui della spazzatura stradale;

vista la documentazione presentata dal proponente ai fini della modifica della vigente AIA;



vista la documentazione dal medesimo presentata al Settore scrivente il 9.12.2024;

viste le note ARPAT pervenute il 1.10.2024 ed il 2.1.2025;

visto il parere del Settore scrivente n.2883 del 03/01/2024;

visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- il punto 7.zb) dell'allegato IV parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- il punto 8 lettera t) dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006;

visti i principi di precauzione e di prevenzione di cui all'art.3-ter del d.lgs.152/2006;

considerato quanto segue:

per quanto riguarda il rumore prodotto dalla installazione allo stato modificato, rispetto allo stato attuale, la valutazione di impatto acustico presentata dal proponente e redatta da tecnico competente in acustica ambientale evidenzia quanto segue: *“Alla luce dei risultati dalle misure fonometriche svolte in data 4/12/2024, sulla base del confronto dei livelli misurati con quelli stimati in fase di valutazione previsionale di impatto acustico (luglio 2018) per l'impianto di Pioppogatto ubicato in Via della Pieve, 55054 Massarosa (LU) della ERSU SPA e sulle informazioni forniteci dalla committenza riguardo alla prova di funzionamento a pieno regime dell'impianto in oggetto sia nella mattina che nel pomeriggio durante la giornata di misure e riguardo traffico veicolare indotto dovuto al conferimento ed al suo incremento, si valuta che:*

- *L'incremento di quantitativo di rifiuti che comporta utilizzo dell'Edificio E anche nel periodo pomeridiano non comporta aumenti sostanziali alle emissioni sonore già valutate;*
- *L'incremento del traffico veicolare dovuto ai conferimenti dei mezzi ERSU non comporta aumenti sostanziali alle emissioni già valutate.*

Si ritiene, pertanto, validato lo studio acustico previsionale svolto (luglio 2018).

Risulta, pertanto, che l'impianto mantiene nei confronti dei ricettori presenti, livelli acustici conformi ai limiti di emissione, immissione e differenziale previsti dal PCCA del Comune di Massarosa”;

per quanto riguarda il traffico aggiuntivo indotto dalla modifica prevista, sulla viabilità da e per l'impianto di Pioppogatto, il proponente stima un incremento dei trasporti dovuti ai conferimenti pari a 1.012 ingressi/anno, distribuiti su 312 giorni annui di operatività dell'impianto, per un incremento di 3-4 mezzi/giorno in ingresso all'impianto, che vanno ad aggiungersi ai 182 mezzi/giorno presenti allo stato attuale (incremento di circa 1,6%). Fino alla chiusura dell'impianto ERSU Spa di Colmate (stazione di trasferimento) nel Comune di Pietrasanta, prevista per il 31.1.2027, rimarranno a carico degli assi viari interessati (Via Aurelia, Via Aurelia Sud, Via AVIS) flussi di traffico inferiori all'1% del traffico complessivo gravitante sui medesimi;

per quanto riguarda le emissioni odorigene, la modifica gestionale prevista comporterebbe l'incremento netto di 24.755.000 UOe (unità odorigene) all'anno, pari a 79.000 Uoe/giorno. Tuttavia, il previsto collegamento, tramite linea di aspirazione, dell'edificio E (adibito alla lavorazione delle raccolte differenziate) all'impianto scrubber e



biofiltro a servizio dell'edificio D comporta l'abbattimento del 99% delle emissioni odorigene previste, determinate dalle lavorazioni aggiuntive nell'edificio E, che sono quindi stimabili in 790 UOe/giorno;

si ritiene quindi di confermare le conclusioni del precedente parere del Settore scrivente n.2883 del 03/01/2024, in quanto il previsto progetto di modifica non comporta il potenziamento dell'impianto di gestione rifiuti di Pioppogatto né comporta variazioni significative alle sue caratteristiche ed al suo funzionamento. Non sono previsti ampliamenti, variazioni di localizzazione, variazioni di tecnologia; non è prevedibile l'incremento significativo dei fattori di impatto, a condizione che:

- l'entrata in esercizio delle linee di aspirazione a servizio dell'edificio E, di collegamento al sistema scrubber – biofiltro, si contestuale all'entrata in esercizio delle attività previste nell'edificio E allo stato modificato. Il sistema scrubber-biofiltro deve possedere adeguata capacità residua per trattare le arie dell'edificio E. Una volta in esercizio l'edificio E allo stato modificato, fatto salvo il monitoraggio delle emissioni odorigene dal biofiltro, il proponente dovrà provvedere al monitoraggio degli odori ai recettori. Si raccomanda al proponente l'adozione delle buone pratiche ai fini del controllo delle maleodoranze, di cui alle linee guida SNPA n.38/2018.

Si raccomanda al proponente, una volta in esercizio l'impianto allo stato modificato, di effettuare in autocontrollo il monitoraggio acustico ai recettori.

Si ricorda al proponente di aggiornare i documenti di salute e di sicurezza di cui al d.lgs.81/2008 in relazione alla prevista modifica. Sono fatti salvi i necessari accorgimenti ed adempimenti antincendio, di competenza del Comando dei Vigili del Fuoco. Si ricordano le indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 e n. 2730 del 13/02/2019, nonché nel d.p.c.m. 27.8.2021, con riferimento al rischio di incidenti negli impianti che recuperano rifiuti.

Sono fatte salve le valutazioni tecniche e le prescrizioni che eventualmente individueranno ARPAT e gli altri Soggetti coinvolti, in sede di procedimento di modifica della vigente AIA.

Si chiede al Settore Autorizzazioni rifiuti di inviare al Settore scrivente l'eventuale atto autorizzativo adottato in esito al presente parere.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Paolo Dall'Antonia (tel. 055 4386450) e-mail paolo.dallantonia@regione.toscana.it ;
- Lorenzo Galeotti (tel. 055 4384384) e-mail lorenzo.galeotti@regione.toscana.it .

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

PDA/LG